



Camera di Commercio
Piacenza

Allegato alla Delibera di Giunta camerale n. 56 del 27 febbraio 2012

Bando per il sostegno ai processi di brevettazione delle imprese della provincia di Piacenza

Premessa

La Camera di commercio di Piacenza intende agevolare l'innovazione attraverso il sostegno di processi rivolti all'ottenimento di Brevetti, italiani o europei o internazionali, da parte delle imprese della provincia di Piacenza.

Art. 1

Fondi disponibili

La somma stanziata per l'erogazione dei contributi ammonta ad euro 30.000,00.

Art. 2

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le imprese aventi sede legale e/o operativa in provincia di Piacenza mentre sono escluse le persone fisiche, cioè gli inventori individuali che non esercitano alcuna attività, sia essa d'impresa, di libera professione o di altra forma.

Art. 3

Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributi

Il contributo viene concesso applicando:

- le disposizioni previste dal regime "de minimis", così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 379 del 28/12/2006)*
- le disposizioni previste dal regime "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli, così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1535/2007 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 337 del 21/12/2007)**.

Art. 4

Iniziative agevolabili

Sono agevolabili le iniziative volte all'ottenimento di un brevetto nazionale, europeo e/o internazionale relativamente a "*invenzione industriale*", "*modello di utilità*" e "*disegno o modello*".

Sono escluse dall'agevolazione iniziative relative alla registrazione dei marchi.

Art. 5

Spese ammissibili

Sono ammesse a contributo esclusivamente le **spese sostenute a partire dal 1/01/2011 ed entro i termini della rendicontazione.**

Sono finanziabili le spese (al netto di IVA) riferite a:

- Presentazione (deposito) della domanda di Brevetto Nazionale, Europeo o Internazionale
- Estensione della domanda di Brevetto per Invenzione Nazionale a Domanda di Brevetto Europeo e/o Internazionale;

Ed in particolare:

- **costi diretti** sostenuti per il deposito di domande di:
 - brevetti nazionali
 - brevetti europei presso l'ufficio brevetti di Monaco (Germania), ai sensi della "Convenzione del brevetto Europeo – Monaco di Baviera" - del 5 ottobre 1973;

- brevetti internazionali PCT (Patent Cooperation Treaty) presso la sede di Ginevra dell'OMPI, ai sensi della "Convenzione di Washington" del 1970;
- brevetti "nazionali" depositati in Paesi esteri;
- registrazione di modelli o disegni presso la sede di Alicante dell'UAMI, ai sensi del Regolamento (CE) n.6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari;
- registrazione di modelli o disegni presso la sede di Ginevra dell'OMPI, ai sensi dell'"Hague System for the International Registration of Industrial Designs";
- registrazioni di modelli o disegni "nazionali" depositati in Paesi esteri;
- **Consulenze professionali** relative alla elaborazione e presentazione delle domande di brevetto
- **Costi di traduzione** per la nazionalizzazione del brevetto in uno o più Paesi;
- **Costi di ricerche brevettuali** di anteriorità e/o novità riferite all'oggetto delle domande di brevetto e di registrazione (solo se abbinati ai costi di almeno uno dei precedenti punti).

Art. 6

Tipologia e ammontare del contributo

L'agevolazione concedibile per ciascuna domanda di brevetto consiste in un contributo in conto capitale, corrisposto nella misura massima del 50% delle spese ammesse (al netto di IVA).

Il contributo massimo concesso per ciascuna domanda non potrà superare la somma di € 2.000,00 nel caso di brevetti nazionali o registrazione nazionale di modelli o disegni, di € 3.000,00 negli altri casi previsti dal bando.

Possono essere concessi più contributi allo stesso soggetto, con riferimento a questo bando, fino ad un massimo di quattro (4), purchè evidentemente ciascuna domanda presentata si riferisca ad "invenzioni" diverse.

Nel caso di estensione di un brevetto nazionale, sono ammissibili anche i costi legati al deposito del brevetto nazionale, purchè non siano già stati oggetto di contributo e se sostenuti entro il periodo di validità del bando. Se è possibile sia il deposito del brevetto che il deposito del modello di utilità è ammissibile la copertura delle spese afferenti ad ognuna delle due attività.

Art. 7

Modalità di presentazione delle domande e termini

Le domande devono essere rigorosamente conformi alla modulistica riportata in allegato e reperibile presso la Camera di commercio di Piacenza e sul sito internet www.pc.camcom.it.

Le domande su supporto cartaceo, sottoscritte dal legale rappresentante, con allegata la documentazione richiesta, devono essere presentate alla Camera di commercio di Piacenza, Piazza dei Cavalli 35.

Le domande potranno essere inviate

- **per posta** a mezzo raccomandata AR indirizzata alla Camera di commercio di Piacenza – P.zza Cavalli 35 – 29121 Piacenza, entro la data di chiusura dei termini (31/12/2012 nel caso in cui i fondi non siano esauriti prima di tale scadenza). In tal caso farà fede la data del timbro postale di spedizione.

- **a mano**, presso il Protocollo della Camera di commercio di Piacenza – P.zza Cavalli 35 – 29121 Piacenza, fino alle ore 12 del 31 dicembre 2012.

E' ammessa anche la presentazione **per via telematica**, con sottoscrizione digitale (cioè con firma digitale, non scannerizzata), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it

La Camera di commercio di Piacenza non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda di ammissione al bando dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità.

Art. 8

Esame delle domande

Le domande pervenute non complete della documentazione prevista non saranno accolte.

L'Unità Organizzativa Promozione Studi e Statistica valuterà l'ammissibilità delle domande nel rispetto delle condizioni indicate dal presente regolamento, formulando una graduatoria secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

La concessione del contributo avverrà sulla base della graduatoria fino ad esaurimento dei fondi nel limite della somma prevista nel bilancio di previsione della Giunta camerale. Se i fondi non fossero sufficienti per far fronte alle domande in graduatoria pervenute nella stessa giornata, l'ammontare dei fondi non ancora allocati sarà suddiviso proporzionalmente tra le restanti domande. Entro venti (20) giorni lavorativi dall'arrivo

della domanda (attestato dalla data di protocollazione), l'esito della stessa sarà comunicato all'impresa tramite raccomandata AR o via Posta Elettronica Certificata all'indirizzo che il richiedente dovrà obbligatoriamente fornire sul modulo di domanda.

L'unità organizzativa preposta all'istruttoria delle domande si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della suddetta documentazione integrativa, entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta stessa (formulata via fax, e-mail o lettera) comporterà l'automatica inammissibilità.

Art. 9 Liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo avverrà previa presentazione di:

- rendiconto analitico delle spese sostenute redatto sull'apposito modulo disponibile sul sito camerale www.pc.camcom.it o richiedibile agli uffici della camera di commercio di Piacenza;
- copia dei giustificativi delle spese sostenute con le quietanze dei fornitori dalla quale risulti il pagamento delle fatture allegate.

La documentazione di cui sopra deve essere presentata o contestualmente alla presentazione della domanda, se già a disposizione del richiedente, oppure senza possibilità di deroga entro 180 giorni lavorativi dalla data di ammissione della domanda a contributo, comunicata con lettera AR (vedi articolo 8) o posta elettronica certificata, pena la revoca del contributo concesso.

Saranno ammesse a contributo le sole spese sostenute e fatturate a partire dal 1/01/2011.

Il termine per la liquidazione del contributo è di sessanta (60) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione di rendiconto, a meno che non sia necessario chiedere delle integrazioni documentali, nel qual caso il termine verrà sospeso fino al completamento della documentazione, o attendere l'emissione del DURC.

Art.10 Esclusioni

Non hanno diritto al contributo sul fondo:

- le imprese che usufruiscono per gli stessi investimenti di finanziamenti pubblici da parte di altri organismi;
- le imprese sottoposte a procedure concorsuali;
- le imprese inattive;
- le imprese che abbiano subito protesti nel corso degli ultimi due anni (il titolare nelle ditte individuali nonché i soci nelle società di persone);
- le imprese appartenenti a settori esclusi dai regimi de minimis o che abbiano superato la soglia prevista da tali regimi.

In fase di istruttoria sarà verificata la regolarità del pagamento del diritto annuale. Qualora esso non risulti regolarmente versato ne sarà data comunicazione all'impresa che dovrà provvedere – entro il termine di 15 giorni solari- a regolarizzare la propria posizione o a presentare documentazione adeguata a dimostrare l'avvenuto versamento, pena l'esclusione dai benefici del bando.

Art.11 Controlli e revoche

La Camera di commercio di Piacenza si riserva la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

La Camera di commercio si riserva altresì la revoca del contributo concesso (con la contestuale restituzione del contributo, qualora già liquidato), nel caso in cui in sede di verifica da parte delle competenti strutture incaricate, sia riscontrata la mancanza di uno o più dei requisiti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.

Art. 12 Note generali e informativa sulla privacy

Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Camera di commercio di Piacenza.

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia.

I dati contenuti nella richiesta saranno trattati dal personale dell'Unità organizzativa Promozione Studi e Statistica e saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso, ivi comprese le eventuali verifiche presso gli organismi competenti; il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dare corso alla pratica. L'avvenuta attribuzione del contributo potrà essere divulgata tramite i mezzi di informazione ed il sito internet camerale.

I dati saranno conservati sia su supporto cartaceo che magnetico, potranno venire a conoscenza dei dipendenti della Camera di Commercio incaricati del trattamento e saranno conservati ricorrendo alle misure protettive più idonee a garantire la necessaria riservatezza e sicurezza nel trattamento.

Gli eventuali dati sensibili e giudiziari saranno trattati in base al Regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003, l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di modificarli, di aggiornarli e, per motivi legittimi, di cancellarli o di opporsi al loro trattamento.

Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Piacenza.

Responsabile del trattamento in questione è il Segretario Generale dell'Ente, Dr. Alessandro Saguatti, al quale è possibile indirizzare qualsiasi richiesta in merito.

*** Definizione degli aiuti "de minimis"**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 379/5, del 28 dicembre 2006. Il regime di aiuti "de minimis" consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1 Reg. CE 1998/2006):

1) aiuti nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato; 2) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 3) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada; 4) aiuti concessi ad imprese in difficoltà.

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

**** Definizione degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo di cui al Regolamento della Commissione Europea n.1535/2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 337/38, del 21 dicembre 2007. Tale regime consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.

Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" nel settore agricolo non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1 Reg. CE 1535/2007): 1) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; 2) aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 3) aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; 4) aiuti concessi ad imprese in difficoltà.

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".